



ISTITUTO COMPRENSIVO  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO  
“ G. Philippone”

Via Sacramento, 106 - 92020 San Giovanni Gemini - ( AG ) C.F./PARTITA I.V.A.  
93019650840 – C.M.: AGIC818005 Tel. 0922/903041 – Fax 0922/909289 Email:  
[agic818005@istruzione.it](mailto:agic818005@istruzione.it) – [agic818005@pec.istruzione.it](mailto:agic818005@pec.istruzione.it) –

Sito Web.: [www.ic-philippone.edu.it](http://www.ic-philippone.edu.it)

Circolare n° 26

San Giovanni Gemini, 12/10/2021

AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA  
AL DSGA  
AI REFERENTI COVID 19  
AL PERSONALE DELEGATO AL CONTROLLO  
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE  
ALLE FAMIGLIE  
AL RSPP  
AI RLS  
AL MEDICO COMPETENTE  
AL SITO WEB

**SEDE**

**Oggetto: INTEGRAZIONE/MODIFICHE PROTOCOLLO COVID19\_ Legge 24 settembre 2021, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111.**

In G.U. n. 235 del 1° ottobre 2021 è pubblicata la Legge 24 settembre 2021, n. 133: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021. Nella legge sono contenute importanti novità anche per il settore scuola che di seguito si riportano sinteticamente.

**Il personale è, comunque, tenuto a prendere visione della norma nella versione integrale, allegata alla presente, le cui disposizioni modificano e/o sostituiscono e/o integrano quanto già previsto dal protocollo COVID 19 valido per l'anno 2021-2022.**

## **VALIDITÀ TEST MOLECOLARE**

Passa da 48 ore a 72 ore la validità del test molecolare che può essere eseguito anche su campione salivare. Si conferma la validità di 48 ore del test antigenico rapido.

## **ATTIVITÀ IN PRESENZA**

Si conferma quanto stabilito nel DL 111/21 fino al 31 dicembre e si aggiunge che «Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori»

## **DEROGHE**

I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica dopo aver sentito le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

## **MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Fino al 31 dicembre 2021 data di cessazione dello stato di emergenza:

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si precisa che l'obbligo delle mascherine parte dalla scuola primaria e non dai 6 anni per cui sono esonerati i bambini alla lettera a), le parole: «di età inferiore ai sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia»; art.1 comma 2. Si risolve quindi il problema degli anticipatori che frequentano la scuola primaria ma non hanno compiuto 6 anni. Viene meno l'obbligo anche per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. ..« sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4 -bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; (art 1 comma 2 a -bis ). È necessaria una valutazione del rischio per stabilire se utilizzare le

mascherine di tipo FFP2 o FFP3 che saranno acquistate dalle scuole con i fondi già assegnati con il decreto Sostegni bis.

## **CASI DI CONTAGI**

In caso di presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da COVID-19 o di casi sospetti, nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione (quindi non le scuole non paritarie), nelle università e nelle istituzioni AFAM, si applicano le linee guida ed i protocolli adottati ai sensi dell'art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell'art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021). (art.1 comma 3 primo periodo) I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) , per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale (meno di 12 anni).

## **CERTIFICAZIONE VERDE COVID NON GENERATA E NON RILASCIATA**

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, gli obblighi si intendono comunque rispettati a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il green pass. La modifica interviene sanando i problemi derivanti da ritardi.

## **CONTROLLO DEL GREEN PASS E ACCERTAMENTO VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO**

I responsabili dei controlli sono i dirigenti, "o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato,», L'obbligo è esteso alle scuole non paritarie. L'accertamento della violazione dell'obbligo da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti o le autorità degli enti locali e regionali, a seconda della natura dell'istituzione di formazione. Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2. Sono esenti dall'obbligo i bambini, gli alunni e gli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto dell'obbligo del green pass, oltre che, a campione, dai dirigenti o dai loro delegati, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

## **MANCATO POSSESSO O ESIBIZIONE DEL GREEN PASS**

Il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale delle università e delle istituzioni AFAM, il personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La legge specifica che la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni, mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni.

## **SOGGETTI ESENTI**

Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 novembre 2021 (Circolare 43366 del 25 settembre 2021, “Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).

## **SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Il mancato possesso o esibizione del green pass prevede una sanzione amministrativa da 400 e 1000 euro, in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. La medesima sanzione colpisce i datori di lavoro inadempienti nei controlli.

## **SCREENING**

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispose e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni.

## **VACCINAZIONI EQUIVALENTI**

Sono considerate valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

## **LAVORATORI FRAGILI E SMART WORKING**

Per i lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è stata prorogata l'equiparazione

del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria, al ricovero ospedaliero al 31 dicembre, misura che era scaduta il 30 giugno. Per la stessa categoria di lavoratori è stata prorogata la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto fino al 31 dicembre, possibilità prevista fino al 31 ottobre prima della legge 133/21. Si ricorda a tutto il personale scolastico che vanno mantenute tutte le misure precauzionali al fine di prevenire eventuali contagi e vanno fatte rispettare, in maniera assolutamente rigorosa attraverso anche il “buon senso” le misure previste. Naturalmente, il richiamato “buon senso” non autorizza nessuno a porre in essere comportamenti illegittimi. Alle famiglie si raccomanda di seguire scrupolosamente quanto previsto dal protocollo COVID19 e dalle successive comunicazioni, ricordando che le misure precauzionali messe in campo dalla scuola assumono un significato relativo laddove, usciti dalla pertinenza dei plessi scolastici, si autorizzano i propri figli a comportamenti scorretti.

**Rimane l'obbligo di non creare assembramenti al di fuori dei plessi scolastici.**

**Il Dirigente Scolastico Reggente  
Giuseppe Baldo**

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93